

(N. 173)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, Ordinamento politico e amministrativo, Affari di culto, Spettacoli, Attività sportive, Stampa) della Camera dei Deputati nella seduta del 10 dicembre 1948 (V. Stampato n. 57)*

d' iniziativa del Deputato LUCIFREDI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 13 DICEMBRE 1948

### Ricostituzione del comune di Armo (Imperia)

#### DISEGNO DI LEGGE

##### Art. 1.

Il comune di Armo, aggregato a quello di Pieve di Teco con regio decreto 14 luglio 1928, n. 1862, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto suddetto.

Il Prefetto di Imperia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i Comuni interessati.

##### Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Armo ed il nuovo organico del comune di Pieve di Teco sarà stabilito dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti e gradi relativi non potrà essere superiore a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Pieve di Teco, e che sarà inquadrato nell'organico del comune di Armo, non potranno essere attribuite posizioni gerarchiche e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

##### Art. 3.

La presente legge entra in vigore col giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

Il Presidente della Camera dei Deputati  
GRONCHI.